

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2664 del 10/06/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 - SOCIETA' AGRICOLA SIDA S.R.L. - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. PC06A0042, SINADOC 10855/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2703 del 08/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 – SOCIETA' AGRICOLA SIDA S.R.L. -
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA
IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC) AD USO IRRIGAZIONE
AGRICOLA - PROC. PC06A0042, SINADOC 10855/2019.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni

contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO che:

- in data 30/06/2006, prot. n. 59646, Brondelli di Brondello Alessandro, C.F. BRNLSN41P25I645L, ha presentato a Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro, istanza per la concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola mediante pozzo esistente al foglio n. 21, mappale n. 19 del Comune di San Pietro in Cerro (PC), codice procedimento PC06A0042;
- in data 18/05/2007, prot. n. 136642, Brondelli di Brondello Silvestro, C.F. BRNSVS69S09L219W, ha presentato a Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro, istanza di cambio di titolarità della domanda di concessione di cui sopra;
- in data 21/03/2019, prot. n. 45677, la Società Agricola San Pietro in Cerro S.r.l., C.F. 03011500984, ha presentato a questa Agenzia, istanza di cambio di titolarità e variante sostanziale della domanda di concessione di cui sopra;
- in data 13/01/2020, prot. n. 4600, la Società Agricola Sida S.r.l., C.F. 00446050171, a seguito di fusione mediante incorporazione della Società Agricola San Pietro in Cerro S.r.l., ha presentato a questa Agenzia istanza di cambio di titolarità della concessione di cui sopra, precisando che la

derivazione ha le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 25;
- ubicazione: Comune di San Pietro in Cerro (PC), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n. 21, mappale n. 19; coordinate UTM 32: X: 573.646 Y: 4.985.143;
- corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 107 da p.c.);
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 274.209;
- in data 18/05/2020 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 71696) la ditta richiedente, attraverso il tecnico incaricato, ha fatto pervenire il certificato di morte (avvenuta il 24/03/2020) del sig. Giampietro Ghidini ed ha comunicato che, in data 06/04/2020, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in parola il sig. PierAlberto Ghidini (C.F. GHDPLB70H29B157Z), presentazione della carica del 22/04/2020;

DATO ATTO:

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Provincia di Piacenza con nota al prot. n. 184010 del 29/11/2019;
- Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota al prot. n. 10707 del 23/01/2020.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all’anno 2020 (riconosciuta, come richiesto, l’eccezione della prescrizione dei canoni dal 2006 al 2014);
- ha versato in data 28/05/2020 la somma pari a 1.122,21 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC06A0042;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Società Agricola Sida S.r.l., C.F. 00446050171, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC06A0042, ai sensi dell’art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 25;
 - ubicazione: Comune di San Pietro in Cerro (PC), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n. 21, mappale n. 19; coordinate UTM 32: X: 573.646 Y: 4.985.143;
 - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 107 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 26;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 274.209;
- 2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/05/2020;
- 4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020, quantificato in 1.122,21 euro è stato versato;
- 5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 1.122,21 euro, è stata versata;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
- 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 11. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Società Agricola Sida S.r.l., C.F. 00446050171, codice pratica PC06A0042.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 25, con colonna di rivestimento in ferro del diametro di mm 350, equipaggiato con elettropompa ad asse verticale della potenza di 18,9 kW.
2. L'opera di presa è sita in Comune di San Pietro in Cerro (PC), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n. 21, mappale n. 19; coordinate UTM 32: X: 573.646 Y: 4.985.143.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di San Pietro in Cerro (PC), foglio n. 21, mappali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 36, 215, 216, 217, 218 e 219, foglio n. 22, mappali n. 84, 85, 87, 94, 183, 189 e 331, foglio n. 23, mappale n. 3 - della superficie complessiva di circa 92.64.52 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 26 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 274.209.
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. L'importo del canone 2020 è pari ad euro 1.122,21.

3. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art.7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare che il volume di acqua prelevata risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.122,21 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione

dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Controllo della qualità delle acque utilizzate - In considerazione del tipo di utilizzo, il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto PierAlberto Ghidini (C.F. GHDPLB70H29B157Z), in qualità di legale rappresentante della alla Società Agricola SIDA S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 00446050171), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 28/05/2020

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.